

STATUTO ARTEMIXIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ETS

Articolo 1 - Costituzione, durata e sede – È costituita ai sensi ex. L. 117/2017 l'associazione di promozione sociale, ente del Terzo settore, ARTEMIXIA anche siglabile ARTEMIXIA APS. L'associazione assumerà nella propria denominazione anche l'acronimo ETS al momento dell'automatico ingresso nel Registro Unico del Terzo Settore. La sua durata è illimitata e la sede è stabilita Rivarolo Canavese, fr. Argentera, via mastri 32 g c/o Rosalba Castelli e Henni Rissone. L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti pubblici territoriali che provvederanno ai fini dell'aggiornamento del Registro unico nazionale del Terzo settore o dei Registri operanti medio tempore.

Articolo 2 – Scopo - L'associazione ARTEMIXIA APS non ha scopo di lucro e i contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia. L'Associazione si propone di svolgere la sua attività nel settore della promozione della cultura, dell'arte visiva e performativa, dello sviluppo della creatività, della formazione, dell'informazione e del benessere psico-fisico degli associati. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, nell'ambito e nel contesto delle attività di cui ai commi dell'art. 5 del DLgs n. 117/17 lettere.i;k;l;t;u;v;w e successive modificazioni; in particolare::

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- d) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; quest'ultimo può essere comunque adottato.

Articolo 3 – Attività - Per il raggiungimento del proprio scopo l'associazione si propone le seguenti attività:

- a. Sviluppare la creatività e l'espressione individuale dei soci attraverso le arti e le varie forme di espressione corporea, grafica con finalità civiche, solidaristiche, di benessere psico-fisico, di formazione e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà.

- b. Promuovere e gestire attività di presentazione al pubblico, in tutte le forme ritenute idonee, di mostre, seminari, convegni, presentazioni di libri, reading, rappresentazioni teatrali, laboratori, iniziative, servizi, attività culturali, concerti, rassegne e viaggi culturali per quanto concerne la ricerca e la produzione nel campo delle arti visive, della musica, del teatro, della danza, dell'espressione corporea, della scrittura, della grafica, del cinema, delle discipline umanistiche, olistiche e simili. Promuovere o partecipare a manifestazioni, concorsi nazionali e internazionali.
- c. Ideare, organizzare, promuovere e condurre corsi, corsi in contesti residenziali, conferenze, lezioni e progetti in campo culturale e umanistico volti ad approfondire una ricerca qualitativa dei codici e dei linguaggi dell'arte e del corpo. Organizzare conferenze, lezioni, intrattenimenti, visite guidate.
- d. Favorire la creazione e diffusione di progetti e laboratori artistici o di espressione corporea, shiatsu, danzamovimentoterapia e discipline orientali, corsi finalizzati al benessere psico-fisico degli associati. Progettare eventi in collaborazione con scuole, Istituzioni, aggregazioni studentesche e della terza età.
- e. Promuovere attraverso molteplici forme di consapevolezza espressiva, l'attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità, di opportunità e la lotta contro le forme di discriminazione dei cittadini in condizioni di marginalità sociale per cause di età, deficit psichici, fisici o funzionali.
- f. Promuovere ai terzi la conoscenza dell'arte, della cultura e del sapere in ogni sua espressione. Promuovere e diffondere la lettura, l'analisi di opere letterarie.
- g. Partecipare attivamente alle attività sociali e culturali locali anche mediante la collaborazione con gli Enti Pubblici e privati e accedere ai relativi bandi.
- h. Intraprendere relazioni e sviluppare rapporti operativi con altre associazioni, con centri di cultura italiani e stranieri, con enti pubblici territoriali, con personalità di livello internazionale così da promuovere iniziative socioculturali relative ad ogni espressione artistica.
- i. Produrre, stampare, diffondere materiale divulgativo/promozionale, pubblicazioni in generale, registrazioni e produzioni audiovisive, compact- disc ed ogni altro materiale atto a far conoscere e a promuovere l'attività dell'associazione.
- j. Promuove azioni di contrasto alla violenza sulle donne e la promozione di una cultura di parità di genere.

Per il raggiungimento delle finalità indicate, l'associazione si avvarrà prevalentemente delle prestazioni fornite dai propri associati. Per raggiungere i propri obiettivi, l'associazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa e potrà partecipare ed entrare in collaborazione, convenzione e aderire a qualsiasi rete, associazione, società, consorzio e ente pubblico e privato locale, nazionali e internazionali aventi fini analoghi o complementari al proprio. È esclusa ogni altra attività non connessa.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'articolo 13, comma 6, del Codice.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e

alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'articolo 17 del Codice.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'articolo 18 del Codice.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo 4 - Soci - Sono ammessi a far parte dell'Associazione ARTEMIXIA APS tutti coloro che intendano collaborare alla realizzazione degli scopi statuari e ne condividano i principi. All'atto dell'ammissione il socio versa la quota sociale nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo; che avrà durata dell'anno solare dalla data del versamento. In base alle disposizioni del D.L. 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità di ARTEMIXIA APS previo assenso scritto del socio. L'associazione si avvarrà prevalentemente delle attività prestate volontariamente e gratuitamente dai propri aderenti, pur ammettendo la possibilità di retribuire lavoro dipendente e autonomo. I soci possono richiedere il rimborso delle spese sostenute a favore dell'Associazione previa presentazione documentale.

soci ordinari: coloro che, accettando il presente statuto s'impegnano a comportarsi e ad agire nel rispetto degli stessi soci, facendo propri gli scopi associativi e coloro che desiderano sostenere le attività attraverso la partecipazione alle iniziative promosse dall'Associazione mediante la propria opera o con l'apporto di contributi economici. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali se iscritti da almeno un biennio La qualità di socio ordinario è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

soci sostenitori: persone, enti, società e chiunque che, condividendo gli scopi dell'associazione, contribuisce economicamente al perseguimento degli stessi mediante donazioni, regalie e assistenza esterna.

Articolo 5 – Ammissione dei soci - L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione. La richiesta di ammissione di altri enti del Terzo settore o

senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'Associazione stessa.

Avverso l'eventuale elezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 45 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.

Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 45 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea

All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile.

La qualifica di socio si perde per recesso od esclusione. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo. L'esclusione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo, dopo che gli sono stati contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. L'esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto;
- svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6 - Diritti e Doveri dei Soci - Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività;

I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo;

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Articolo 7 - Quota associativa - I soci devono corrispondere, entro il termine fissato annualmente dal Consiglio Direttivo, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Articolo 8 – Patrimonio e risorse economiche - Il patrimonio dell'Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo;

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
- finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- erogazioni liberali di associati e di terzi;
- entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- eredità, donazioni e legati con beneficio d'inventario;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice e s.m.i.;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice;

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 9 – Organi dell'associazione - Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario.

Articolo 10 – Assemblea dei soci - L'assemblea ordinaria dei soci è costituita da tutti soci fondatori e i soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale e deve essere indetta almeno una volta ogni anno sociale. Essa è convocata in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati per gravi motivi e con motivazione scritta presentata almeno un mese prima al Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei soci, e deliberano validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione si attua tramite posta elettronica inviata ai soci e/o annuncio sul sito internet dell'associazione almeno 10 giorni prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, l'orario e il luogo ove si terrà l'assemblea nonché l'ordine del giorno. In caso di necessità l'assemblea potrà essere organizzata virtualmente tramite i supporti di comunicazione più idonei. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità.

Articolo 11 – Poteri dell'assemblea dei soci - L'assemblea ordinaria elegge il Consiglio Direttivo, approva il rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo, decide l'indirizzo della sede sociale, ed eventuali altri sedi operative necessarie per il proseguimento dello scopo sociale. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento di ARTEMIXIA APS.

Articolo 12 - Consiglio direttivo - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da tre a sei membri, scelti fra i soci e nominati dall'Assemblea Ordinaria. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria di ARTEMIXIA APS, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attivazione ed il raggiungimento degli obiettivi della stessa. In particolare: compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; nomina al proprio interno il Presidente il Vicepresidente e il Segretario; redigere e presentare all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo; convocare le Assemblee dei Soci; delibera riguardo l'ammissione e l'esclusione dei soci; determinare la quota associativa annuale; aggiornare l'elenco dei soci; definire il programma annuale dell'Associazione; nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione. Il Consiglio direttivo decide l'indirizzo delle sedi operative necessarie per il proseguimento dello scopo sociale e con una sua deliberazione all'unanimità, in caso di comprovata urgenza, può trasferire la sede in altro loco indicato come idoneo al perseguimento dello scopo sociale.

Il Consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo posta elettronica entro 5 giorni dalla stessa. Nei casi urgenti a mezzo telefono almeno 24 ore prima della riunione. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza alla riunione della metà più uno dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 13 - Il Presidente - Ha la legale rappresentanza dell'Associazione, ed ha l'uso della firma sociale. Provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e li presiede. Promuove ed organizza l'attività dell'associazione di concerto con il Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento tutte le sue mansioni spettano al vicepresidente.

Articolo 14 - Il Vicepresidente - Sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente. Il vicepresidente cura la tenuta dei libri sociali.

Articolo 15 - Il Segretario - Presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione in particolare: cura l'amministrazione dell'associazione; si incarica della tenuta dei libri contabili; controlla periodicamente le risultanze dei conti finanziari di cassa, banca e gli eventuali crediti e debiti dell'associazione; adempie agli obblighi fiscali; in concerto con il consiglio direttivo redige il bilancio o rendiconto; redige il bilancio o rendiconto preventivo per l'esercizio successivo.

Articolo 16 - Cariche - Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese.

Articolo 17 - Libri sociali - I libri sociali essenziali sono: Il libro dei Soci; Il libro dei verbali delle Assemblee; Il libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Scioglimento dell'Associazione - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre ex art. 21 c.c., il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 ex.d.lgs.117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19 - Rinvio - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

Henni Lissone

Il Direttore

Riferimento PEC: 46013 46259 49355

**POSTA CERTIFICATA: RICHIESTA REGISTRAZIONE NUOVO STATUTO
ADEGUATO AI SENSI LEGGE 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) IN**

L'atto è stato registrato Serie 3 nr.2736 del 10/06/2020

L'EVENTUALE verifica della regolarità del bollo sarà confermata dall'ufficio al momento in cui il contribuente porterà l'originale in duplice copia (16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe).

Resta inteso che l'atto inviato per e-mail deve comunque essere portato in originale in ufficio, una volta terminato il periodo di emergenza.

Funzionario di riferimento:

POLLARA Simona

Direzione Provinciale I Torino

Ufficio Territoriale di Torino 1

C.so Bolzano, 30 – 10121 Torino

Tel. 011 194.69.111 - Fax 011 194.69.272

Mail: dp.ITorino.utTorino1@agenziaentrate.it

PEC: dp.1torino@pce.agenziaentrate.it

Il Capo Area Gestione e Controllo Atti 1

Silvia Balmamion ()*

() Firma su delega del Direttore Provinciale, Marcella Franco*

Firmato digitalmente (*)

L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

Verbale d' Assemblea n.1 del 13.05.2020

In data 13.05.2020 alle ore 18.00 in seconda convocazione, in modalità virtuale, a causa delle disposizioni normative emergenziali in contrasto con la pandemia causata da Covid 19 e come anche previsto dallo statuto, si è riunita l'Assemblea ordinaria dell'Associazione Artemixia.

Per trattare e deliberare riguardo il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1- Approvazione Bilancio 2019
- 2- Approvazione nuovo Statuto

Presiede Henni Rissone e funge da verbalizzante e segretario Jordan D'Uggento

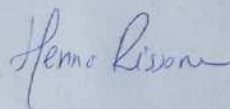
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei soci presenti dichiara valida e aperta l'assemblea.

Riguardo al punto 1. Il segretario descrive il Bilancio 2019.
L'assemblea approva all'unanimità il Bilancio 2019.

Riguardo al punto 2. Il segretario descrive le variazioni dello Statuto che si sono rese necessarie per adeguare alle nuove norme di legge vigenti per il terzo settore quello precedente, in modo da poter essere iscritti nei registri appositi.
L'assemblea approva all'unanimità.

Non essendovi altri temi e argomenti da discutere e deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

La Presidente



Il Segretario

